

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1 E' costituita, per trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, attuata ai sensi dell'art 2, commi 57 e seguenti della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 23 aprile 1998 n. 134, la **"FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO"**.

1.2 La Fondazione è costituita con il concorso dello Stato, della Regione Piemonte, del Comune di Torino e dei Fondatori.

1.3 La Fondazione che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Torino.

1.4 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, adeguato alle previsioni del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito, con modificazioni, in L. 7 ottobre 2013 n. 112, dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e dalle altre norme vigenti in materia, loro modifiche ed integrazioni e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

1.5 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

FINI - ATTIVITA'

2.1 La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico - culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

2.2 Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, ed accessorie, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.

2.3 La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

2.4 La Fondazione valorizza ogni sua capacità produttiva, artistica, tecnica e gestionale.

Può mettere a disposizione dei Fondatori le proprie competenze e professionalità per l'attuazione di loro progetti artistici e culturali. Spetta al Consiglio d'Indirizzo valutarne l'opportunità e la compatibilità con le attività istituzionali della Fondazione.

2.5 La Fondazione persegue ogni possibile forma di collaborazione e coordinamento con altre fondazioni liriche italiane e teatri d'opera stranieri.

Articolo 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 Lo Stato, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, concorrono per legge alla Fondazione.

3.2 E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che ha concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero).

3.3 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Soci Privati delle fondazioni liriche, venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni: venga presentato da un Fondatore;

concorra al patrimonio della Fondazione con un importo-almeno pari al 3% (tre per cento) degli apporti da privati destinati alla gestione risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero).

3.4 Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione agli organi della quale spetta determinarne la destinazione, tenuto conto dei vincoli di destinazione eventualmente posti dai soggetti conferenti.

3.5 A cura del Consiglio di Indirizzo e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dall'Assemblea.

3.6 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, nè rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del D. Lgs. 367/1996, così come modificato dal

Decreto Legge 24 novembre 2000 n. 345 convertito con modificazioni nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6 e dal Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004 n. 128.
3.7 L'ammontare del patrimonio conferito alla Fondazione da Fondatori privati non può superare un importo pari al 40% (quaranta per cento) del totale del patrimonio.

Articolo 4 PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino;
- b) dagli apporti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367;
- c) dagli ulteriori apporti comunque ricevuti.

4.2 Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro: - i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;

- i contributi pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;
- ogni altro bene, mobile o immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;
- il diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività.

4.3 Il patrimonio della Fondazione è articolato in:

1. Patrimonio indisponibile;
2. Patrimonio disponibile. Fa parte di quest'ultimo anche il fondo destinabile alla gestione da parte del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 3.4 dello Statuto e come richiamato dalla normativa vigente.

4.4 La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

4.5 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

4.6 Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi istituzionali con espresso divieto di distribuire utili od altre utilità patrimoniali.

Articolo 5 ORGANI

5.1 La struttura organizzativa della Fondazione è articolata nei seguenti organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'Indirizzo;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori.

5.2 Non possono fare parte degli Organi, di cui all'art. 5.1 lettere b), c), d) ed e), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e, f.

5.3 Ciascuno degli Organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge per gli Amministratori di società quotate in mercati regolamentati e dallo Statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 I componenti gli Organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere b), c) ed e) decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi: - perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo; - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e; - definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990 n. 55; - mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

5.5 La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato e a chi lo abbia nominato. Può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6 I componenti degli Organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

Articolo 6 ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Indirizzo, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente all'atto di trasformazione;
- c) esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- d) esprime pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
- e) esprime pareri su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Indirizzo;
- f) può proporre che il Consiglio di Indirizzo eserciti azione di responsabilità nei confronti dell'organo di gestione, indicandone i motivi.

6.2 L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa, ovvero su richiesta di tre componenti del Consiglio di Indirizzo ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. L'Assemblea è convocata, a mezzo avviso di posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 48 ore. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vice Presidente o ancora dal componente più anziano presente all'Assemblea.

6.4 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere presenti all'Assemblea, salvo quando si tratti di nomine di Consiglieri o di loro responsabilità o quando lo richieda un quarto dei Fondatori.

6.5 A ciascun Fondatore spetta un voto in Assemblea. I Fondatori perdono il diritto di voto dopo tre anni dalla data di adesione o dalla data del rinnovo della medesima.

6.6 Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino spettano in assemblea due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione.

6.7 L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, nonché la presentazione delle candidature alle cariche della Fondazione.

6.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti; quelle concernenti i pareri in merito alle modificazioni dello statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli Organi della Fondazione sono assunte con voto segreto.

Articolo 7 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

7.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da sette componenti. Ne fa parte il Presidente della Fondazione che lo presiede. Un componente è nominato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, uno dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino.

Ciascuno dei restanti tre componenti può essere nominato di diritto dai soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino, per i tre anni successivi al loro ingresso nella Fondazione, un apporto annuo non inferiore al 5% (cinque per cento) del totale dei finanziamenti statali, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione o il loro rinnovo nella medesima. Ciascun soggetto privato può nominare o concorrere a nominare un solo componente del Consiglio d'Indirizzo.

Se i Fondatori che da soli o cumulativamente hanno le caratteristiche per poter designare di diritto un componente del Consiglio d'Indirizzo superano il numero di tre, l'Assemblea nomina i Consiglieri in base ai seguenti criteri, ricorrendo eventualmente al principio di alternanza:

- entità complessiva degli apporti erogati a favore della Fondazione;
- durata della partecipazione attiva alla Fondazione ;
- assicurazione dell'apporto non inferiore al 5 per cento dei finanziamenti statali da parte di soggetto singolo;
- maggior radicamento sul territorio.

Eventuali Consiglieri mancanti saranno nominati dall'Assemblea scelti fra personalità del mondo culturale e delle libere professioni e decadranno automaticamente in ordine di età dal più giovane al più anziano, man mano che un Fondatore privato realizzi la condizione minima di legge per nominare un suo rappresentante nel Consiglio.

7.2 Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

7.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dagli articoli 5. 2 et 5. 3 dello Statuto.

7.4 Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili. I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

7.5 Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.

7.6 Il Consiglio diventa operativo non appena siano in carica cinque suoi componenti.

7.7 Le Autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono.

Articolo 8

CONSIGLIO DI INDIRIZZO POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio:

- a) approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, sentito il parere dell'Assemblea dei Fondatori;
- b) propone all'Autorità Statale competente in materia di spettacolo il nominativo per la carica di Sovrintendente;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- e) stabilisce i limiti ai poteri gestionali nonché i limiti di spesa del Sovrintendente e ne verifica periodicamente l'attività ordinaria e straordinaria;
- f) autorizza il Sovrintendente al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che eccedano i limiti stabiliti ai sensi della lettera e);
- g) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- h) nomina il Revisore Legale dei Conti di cui al punto 11 parte II;
- i) approva e modifica regolamenti istitutivi di altre figure di soggetti sovventori che collaborano alla Fondazione in forma diversa da quella di Fondatore;
- j) autorizza l'eventuale modifica dell'organico funzionale;
- k) autorizza gli accordi con le organizzazioni sindacali che richiedano modifiche al bilancio di previsione;
- l) autorizza le assunzioni a tempo indeterminato ed i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo;
- m) approva i Regolamenti interni;
- n) esamina qualsiasi argomento proposto dal Presidente, da almeno due Consiglieri o dal Sovrintendente.

8.2 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce non meno di sei volte nell'anno; per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro suoi componenti.

8.3 Il Sovrintendente partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo. Non partecipa alle riunioni in cui il Consiglio debba determinare il suo compenso o nei casi in cui si trovi in conflitto di interessi.

8.4 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare il Direttore Artistico, il Direttore Amministrativo e altri esperti utili allo svolgimento dei lavori.

8.5 Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Le delibere concernenti le materie di cui alle lettere b) et c) del comma 1, debbono avere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

8.6 I componenti del Consiglio di Indirizzo possono partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) tutti i partecipanti devono poter essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti;
- b) devono essere in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- c) tutto quanto sopra deve risultare nel verbale.

8.7 La Fondazione, a norma dell'art. 1 comma 3 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345 convertito nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6 può avvalersi del Patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

Articolo 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1 Presidente della Fondazione è il Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino o altra persona da lui nominata.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza giuridica della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e l'Assemblea e vigila sull'esecuzione delle loro deliberazioni.

9.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

9.4 Il Presidente conferisce una o più procure al Sovrintendente per il compimento degli atti rientranti nei suoi poteri anche in attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 10 **IL SOVRINTENDENTE**

10.1 Il Sovrintendente

- a) è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del Consiglio d'Indirizzo;
- b) è unico organo di gestione della Fondazione,
- c) dura in carica 5 anni e in ogni caso cessa dalla carica unitamente al Consiglio d'Indirizzo che lo ha proposto;
- d) può essere coadiuvato da:
 - un Direttore Artistico scelto tra musicisti di chiara fama e comprovata esperienza,
 - un Direttore Amministrativo, qualora questa mansione non sia già ricoperta da personale in organico, scelto tra professionisti di comprovata esperienza in tale ruolo che, in entrambi i casi, nomina e revoca sentito il Consiglio d'Indirizzo. Le eventuali nomine non potranno eccedere la durata del suo mandato.
- e) può essere riconfermato;
- f) su proposta motivata del Consiglio d'Indirizzo, può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato.

10.2 Il Sovrintendente deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori della cui attività risponde direttamente.

10.3 Il Sovrintendente:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto;
- c) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, sentita l'Assemblea dei Fondatori;
- d) di concerto con il Direttore Artistico ove nominato, predispone i programmi di attività artistica da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- e) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione.
- f) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo;
- g) coordina i programmi e la realizzazione delle attività rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, ricercando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli;
- h) può proporre al Consiglio d'Indirizzo il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che eccedano i limiti di cui alla lettera f).

Articolo 11 **PARTE I** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 componenti rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

11.2 All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice Civile, e le altre relative norme di legge.

11.3 Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

11.4 Il Collegio dei Revisori dei conti riferisce, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

11.5 I Revisori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea ed alle adunanze del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.

11.6 I Revisori durano in carica cinque anni. Possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

11.7 In caso di vacanza nel corso del quinquennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma 1; nelle more il revisore è sostituito da supplente, se nominato dall'autorità competente. Il nuovo revisore scade insieme a quelli in carica.

PARTE II **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

11.9 La revisione legale dei conti della Fondazione di cui all'art. dal 2409 bis e s.m.i. è esercitata da un revisore contabile o da società di revisione nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile che viene nominato dal Consiglio di Indirizzo.

11.10 L'incarico di Revisore Legale dei Conti e il relativo compenso sono stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 **BILANCIO CONSUNTIVO**

12.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E' corredato dalla Relazione alla gestione e dalle Relazioni del Collegio dei Revisori e del Revisore Contabile.

12.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

12.4 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.5 Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Indirizzo, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

12.6 Il bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, insieme alla relazione dei Revisori, viene inviato entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.1 lettera d). Qualora l'Assemblea non emetta il parere entro il 30 maggio il parere si considererà favorevole.

12.7 Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Articolo 13 **BILANCIO PREVENTIVO**

13.1 Il Sovrintendente predispone entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

13.2 Il bilancio preventivo viene inviato entro il 15 novembre all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'articolo 6. 1 lettera d). Qualora l'Assemblea non lo abbia espresso entro il 15 dicembre, il parere si considererà favorevole.

13.3 Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

Articolo 14 **PERSONALE DIPENDENTE**

14.1 I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato usufruiscono della stabilità di impiego.

14.2 Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dai contratti aziendali stipulati tra la Fondazione e i rappresentanti dei lavoratori, oltre che dagli artt. 22 e 23 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Articolo 15 **SCIoglimento**

15.1 Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione cessi la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti il Comune di Torino, la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Torino, li 17 Giugno 2014

Firmati:

Piero Franco Rodolfo Fassino – Presidente della Fondazione

Maurizio Gallo-Orsi – Notaio

Atto pubblico rep. n. 11194, Fascicolo n. 6643

Registrato a Torino il 17 giugno 2014

Approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 luglio 2014